

LE NOVITÀ FISCALI DOPO L'ESTATE – TERZA PARTE

Credito d'imposta Sanificazione – art. 125 D.L. 34/2020
Passaggi finali e gli ultimi chiarimenti

Art. 125 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Credito d'imposta spese sanificazione e DPI - massimo il 60%

Tetto spese ammissibili per contribuente: 100 mila euro

Art. 125 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Spese sanificazione e DPI, Circolare Agenzia delle Entrate nr. 20/E del 10 luglio 2020

- a. sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; deve trattarsi di spese finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19, come risultante da certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
- b. acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

Art. 125 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

- c. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d. acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e. acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Art. 125 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'art. 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 è scaduto in data **7 settembre 2020**

→ Spese effettuate dal 1 gennaio 2020 al mese precedente alla sottoscrizione

→ Spese da effettuarsi fino al 31 dicembre 2020

Art. 125 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

In data **11 settembre** è stato emanato il **provvedimento AdE prot. 302831** che ha definito la percentuale di credito effettivamente fruibile

Percentuale di fruizione del credito d'imposta: 15,6423% (del 60%)

Credito effettivo in rapporto alle spese sostenute: $60\% \times 15,6423\% \rightarrow 9,38\%$

Fruizione del credito d'imposta

- ❑ In compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- ❑ Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021;
- ❑ Può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Attenzione alla tempistica!

Risoluzione 52/E/2020

"d) il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l'altro, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente (*)".

() Provvedimento 11 settembre 2020*

Codice tributo per l'utilizzo in compensazione con modello F24

Risoluzione 52/E del 14 settembre 2020

Sezione Erario - Codice 6917 / Anno 2020

Il medesimo codice può essere indicato nella sezione importi a debito, nel caso di riversamento dell'agevolazione.

Credito d'imposta comunicato nel cassetto fiscale

Cassetto fiscale: Consultazioni / Crediti IVA-Agevolazioni utilizzabili / Agevolazioni

[Servizi per](#) | [Ricevute](#) | [Software](#) | [Comunicazioni](#) | [MOSS](#) | [Consultazioni](#) | [Deleghe](#) | [Servizi Ipotecari e Catastali, OMI](#) | [Profilo Utente](#) | [Assistenza](#) | [Contatti](#)

Cassetto fiscale personale di ?

Menu di Cassetto Fiscale

- L'Agenzia scrive
- Consultazioni**
- Anagrafica
- Dichiarazioni Fiscali
- ISA / Studi di Settore
- Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili** ▼
- Crediti Propri - IVA Annuale
- Agevolazioni**
- Comunicazioni
- Rimborsi
- Versamenti

Agevolazioni

importi in EURO

dettaglio utilizzi	Ente che ha concesso l'agevolazione	Tipologia agevolazione	Protocollo concessione	Anno di riferimento	Codice	Data registrazione del credito concesso	Credito Concesso (A)	Credito Utilizzato in Compensazione (B)	Credito Prenotato (C)	Credito Residuo (D)
1	Agenzia delle Entrate	CREDITO SANIFICAZIONE E DPI (ART. 125 DL 34-2020)	202000024398	2020	6917	14/9/2020	353,00			
						totali	353,00	0,00	0,00	353,00

NOTA [A]: La colonna [A] contiene l'importo delle concessioni comunicate dall'ente e le eventuali revoche (importi con segno negativo). Nella colonna adiacente è riportata la data in cui la concessione o la revoca sono state registrate nella base dati.

NOTA [B]: Per ciascuna tipologia di agevolazione e protocollo concessione, la colonna [B] contiene l'importo totale dell'agevolazione utilizzata in compensazione tramite modelli F24 già perfezionati.

NOTA [C]: Per ciascuna tipologia di agevolazione e protocollo concessione, la colonna [C] contiene l'importo totale dell'agevolazione utilizzata in compensazione tramite modelli F24 trasmessi ma non ancora perfezionati.

NOTA [D]: L'importo del credito residuo è dato dalla somma algebrica degli importi esposti nella colonna [A], al netto dei crediti già utilizzati [B] o prenotati [C].

Risposta ad interpello 363 del 16 settembre 2020

Non rientrano nelle spese per sanificazione e DPI:

- Consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro;
- Progettazione degli ambienti di lavoro;
- Addestramento;
- Stesura di protocolli di sicurezza.

Credito d'imposta luoghi di lavoro – art. 120 D.L. 34/2020

Art. 120 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Credito d'imposta luoghi di lavoro

- Finalizzato a sostenere ed incentivare l'adozione di misure connesse alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro
- Credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 (1 gennaio – 31 dicembre)
- Massimo euro 48.000 (monte spese non superiore a 80.000 euro)

Art. 120 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Spese ammissibili - Circolare 20/E/2020

Interventi realizzati al fine del rispetto delle misure sanitarie, purché prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività:

- Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;
- Interventi edilizi effettuati al fine di realizzare spazi medici;
- Interventi edilizi effettuati per la realizzazione di ingressi e spazi comuni conformi alle disposizioni anti Covid;
- Acquisti di arredi di sicurezza;
- L'insieme degli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività;

Art. 120 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Spese ammissibili - Circolare 20/E/2020

Interventi agevolabili: sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie utili allo svolgimento dell'attività lavorativa in sicurezza. Ad esempio:

- Acquisto di apparecchiature per la misurazione della temperatura corporea;
- Programmi software / sistemi di videoconferenza;
- Misure di sicurezza della connessione internet;
- Spese connesse a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working;

Beneficiari credito d'imposta luoghi di lavoro

Soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico

- ❖ imprenditori individuali;
- ❖ società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa;
- ❖ degli enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- ❖ stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR;
- ❖ persone fisiche che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR
- ❖ Associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.

Associazioni, Fondazioni, Enti privati, compreso Terzo Settore.

Beneficiari credito d'imposta luoghi di lavoro

Indipendentemente dal regime contabile adottato

Circolare 20/E/2020 – Sono ammessi al beneficio anche:

- ✓ Soggetti in regime di vantaggio (articolo 27, D.L. 98/2011);
- ✓ Contribuenti forfetari (all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 23 dicembre 2014);
- ✓ Imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

Beneficiari credito d'imposta luoghi di lavoro

A condizione che sia esercitata una delle seguenti attività (codifica ATECO 2007):

- 551000 Alberghi;
- 552010 villaggi turistici;
- 552020 ostelli della gioventù;
- 552030 rifugi di montagna;
- 552040 colonie marine e montane;
- 552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
- 552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
- 553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

A condizione che sia esercitata una delle seguenti attività (codifica ATECO 2007):

- 559010 gestione di vagoni letto;
- 559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero,
- 561011 ristorazione con somministrazione;
- 561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
- 561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- 561030 gelaterie e pasticcerie;
- 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti;
- 561042 ristorazione ambulante;
- 561050 ristorazione su treni e navi;

Beneficiari credito d'imposta luoghi di lavoro

A condizione che sia esercitata una delle seguenti attività (codifica ATECO 2007):

- 562100 catering per eventi, banqueting;
- 562910 Mense;
- 562920 catering continuativo su base contrattuale;
- 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 591400 attività di proiezione cinematografica;
- 791100 attività delle agenzie di viaggio;
- 791200 attività dei tour operator;

Beneficiari credito d'imposta luoghi di lavoro

A condizione che sia esercitata una delle seguenti attività (codifica ATECO 2007):

- 799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
- 799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA;
- 799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici;

Beneficiari credito d'imposta luoghi di lavoro

A condizione che sia esercitata una delle seguenti attività (codifica ATECO 2007):

- 823000 organizzazione di convegni e fiere;
- 900101 attività nel campo della recitazione;
- 900109 altre rappresentazioni artistiche;
- 900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- 900202 attività nel campo della regia;

Beneficiari credito d'imposta luoghi di lavoro

A condizione che sia esercitata una delle seguenti attività (codifica ATECO 2007):

- 900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- 900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
- 910100 attività di biblioteche ed archivi;
- 910200 attività di musei;
- 910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;

Beneficiari credito d'imposta luoghi di lavoro

A condizione che sia esercitata una delle seguenti attività (codifica ATECO 2007):

- 910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;
- 932100 parchi di divertimento e parchi tematici;
- 932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
- 960420 stabilimenti termali;

Beneficiari credito d'imposta luoghi di lavoro

L'attività deve essere esercitata in forma d'impresa / lavoro autonomo

Non possono accedere al beneficio i soggetti che esercitano tali attività non abitualmente, dichiarando redditi diversi

Beneficiari credito d'imposta luoghi di lavoro

- ✓ Associazioni, Fondazioni, Enti privati, compreso Terzo Settore.
- ✓ Indipendentemente dal fatto che svolgano una delle attività ammissibili
- ✓ A condizione che non esercitino, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri dell'articolo 55 TUIR.

Art. 120 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Criteri di «sostenimento» della spesa:

- Contabilità ordinaria:** per competenza e indipendentemente dalla data di pagamento
- Contabilità semplificata con opzione** art. 18 c. 5 DPR 600/73: data di annotazione del documento di spesa
- Contabilità semplificata:** criterio di cassa

Compresa IVA se non detraibile

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 luglio 2020 prot. 259854

Trasmissione telematica comunicazione

→ a partire dal giorno 20 luglio 2020 e **entro il 30 novembre 2021**



**COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 luglio 2020 prot. 259854

Comunicazione telematica

- Solo spese sostenute nel 2020;
- Richiesta indicazione codice attività per verifica che sia incluso nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, **può essere attività NON prevalente**;
- Codice Ateco non richiesto per associazioni, fondazioni e altri enti privati.

SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020)	Codice attività	Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		<input type="text"/> ,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		<input type="text"/> ,00
	Totale spese		<input type="text"/> ,00
	Credito d'imposta		<input type="text"/> ,00

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 luglio 2020 prot. 259854

Comunicazione telematica

- La rinuncia si riferisce sempre **all'intero credito d'imposta.**

RINUNCIA

Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)

Credito d'imposta art. 120

Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)

Credito d'imposta art. 125

Fruizione del credito d'imposta luoghi di lavoro

Comma 2

- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel **limite dei costi sostenuti**;
- Utilizzabile nell'anno 2021, solo dopo l'effettivo sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione (codice tributo ancora da istituirsi) → Obbligo utilizzo canale telematico Agenzia (Fisconline / Entratel);
- Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Fruizione del credito d'imposta luoghi di lavoro

Articolo 122 D.L. 34/2020

- ❖ Il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi entro il 31 dicembre 2021

Il credito non utilizzato e/o ceduto entro il 31 dicembre 2020 andrà perso

Art. 120 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Comma 5

- Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro.

Aspetti ulteriori

- ❑ Richiesta indicazione del credito d'imposta e relativi utilizzi nel quadro RU di Redditi;
- ❑ Il credito d'imposta luoghi di lavoro **è rilevante ai fini fiscali;**

Concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap

Chiarimenti – Risposta ad interpello 361 del 16 settembre 2020

Attività alberghiera – Installazione di un nuovo ascensore

Delibera Regionale: "l'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare / gruppo di viaggiatori".

Chiarimenti – Risposta ad interpello 361 del 16 settembre 2020

L'intervento non rientra nell'agevolazione

- Non è incluso nell'elenco degli interventi agevolabili;
- I protocolli sanitari non prevedono obbligo di ascensore, ma solo il corretto utilizzo degli stessi.

Chiarimenti – Risposta ad interpello 361 del 16 settembre 2020

Attività di ristorazione

- ❑ Realizzazione di una zona medica asettica con ingresso dall'esterno, alla revisione dello spogliatoio e del bagno destinato al personale e al titolare, alla rimodulazione della cucina e del laboratorio, alla riallocazione dei bagni all'esterno e alla creazione di percorsi entrata-uscita.
- ❑ Rifacimento pavimentazione ed impianti nelle aree oggetto di intervento edilizio;
- ❑ Rifacimento pavimentazione negli **altri locali** contigui per economicità e uniformità.

Chiarimenti – Risposta ad interpello 361 del 16 settembre 2020

Rientra nell'agevolazione

Ogni spesa effettuata per la quale risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili) → Realizzazione locali, rifacimento impianti e pavimento dei locali stessi

Non rientra nell'agevolazione

Il rifacimento del pavimento dei locali attigui (non inerente all'intervento principale)

Chiarimenti – Risposta ad interpello 361 del 16 settembre 2020

Non rientra nell'agevolazione

Acquisto compattatore rifiuti

Non rientra nell'agevolazione

Acquisto climatizzatore poiché i protocolli dettano le regole di **utilizzo** dei condizionatori, non l'obbligo di averli

Non rientra nell'agevolazione

Montacarichi per le vivande per agevolare il passaggio del personale (come ascensore)

Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione

Il D.L. Cura Italia – Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione

Termine del periodo di sospensione

Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Il D.L. Cura Italia – Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione

Termine del periodo di sospensione

Sono sospesi fino al 15 ottobre:

- ❖ i termini di pagamento relativi a carichi affidati agli Agenti della riscossione ivi compresi quelli **dilazionati** ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
- ❖ la notifica di nuove cartelle di pagamento afferenti a carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- ❖ le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi già scaduti prima del periodo di sospensione

Il D.L. Cura Italia – Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione

Termine del periodo di sospensione

Focus:

Carichi con scadenza 8 marzo – 15 ottobre (es. cartella di pagamento notificata il 15 gennaio 2020)

- i termini di pagamento sono sospesi fino al 30 novembre;
- l'Agente della riscossione non potrà svolgere alcuna attività di recupero fino a tale data;
- I suddetti carichi devono essere pagati entro tale data in unica soluzione (ferma restando la possibilità per il contribuente di chiedere il rateizzo).

Il D.L. Cura Italia – Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione

Termine del periodo di sospensione

Focus:

Carichi scaduti **prima dell'8 marzo** (es. cartella di pagamento notificata il 15 dicembre 2019)

- ❖ L'agente della riscossione riprende le normali attività di recupero, anche coattivo, dei carichi già scaduti

Rottamazione e saldo e stralcio:

- ✓ Sono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 10 dicembre 2020 (ci si riferisce a tutte le scadenze del 2020 – non si applica l'istituto del lieve inadempimento)

Il D.L. Rilancio – Proroga dei termini di decadenza

Proroga dei termini di decadenza - Cartelle di pagamento

Art. 157 co. 3 DL Rilancio:

“I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **sono prorogati di un anno relativamente:**

- a. alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*Il D.L. Rilancio – Proroga dei termini di decadenza***Proroga dei termini di decadenza - Cartelle di pagamento**

Segue..

- b. alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate **nell'anno 2017**, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c. alle dichiarazioni presentate negli **anni 2017 e 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo **36-ter** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

Il D.L. Rilancio – Proroga dei termini di decadenza

Proroga dei termini di decadenza - Cartelle di pagamento

Quale sorte per le scadenze che maturano al 31/12/2020?

Esempio:

36-bis o 54-bis anno 2016 dichiarazione presentata nel 2017

36-ter anno 2015 dichiarazione presentata nel 2016

Art. 68 DL Cura Italia

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti [...].

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Il D.L. Rilancio – Proroga dei termini di decadenza

Proroga dei termini di decadenza - Cartelle di pagamento

Art. 12 D.lgs. 159/2015

«I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e **per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati**, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione»

Il D.L. Rilancio – Proroga dei termini di decadenza

Proroga dei termini di decadenza - Cartelle di pagamento

Art. 157 DL 34/2020

Al fine di evitare una concentrazione delle notifiche di atti di accertamento nei confronti dei contribuenti nel periodo immediatamente successivo al termine della crisi epidemiologica il DL prevede:

- gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (ovvero il 9 marzo 2020) e il 31 dicembre 2020 siano notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

Il D.L. Rilancio – Proroga dei termini di accertamento

Proroga dei termini di decadenza - Accertamento

Tipologia di atti interessati:

- ❖ gli avvisi di accertamento;
- ❖ gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni
- ❖ gli atti di recupero dei crediti di imposta;
- ❖ gli avvisi di liquidazione;
- ❖ gli avvisi di rettifica e liquidazione.

Es. avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015 o 2014 se dichiarazione omessa

*Il D.L. Rilancio – Proroga dei termini di accertamento***Proroga dei termini di decadenza - Accertamento****Peculiarità**

Il legislatore ha previsto una scissione dei tempi di predisposizione e di notifica al contribuente

I predetti atti devono:

- ✓ Essere predisposti prima del periodo decadenziale (31/12/2020)
- ✓ Notificati nel 2021

NB. La predisposizione dell'atto entro il 31/12/2020 deve essere «provata» dal protocollo e dall'apposizione della firma digitale entro tale data.

Il D.L. Rilancio – Proroga dei termini di accertamento

Proroga comunicazione Avvisi Bonari

Con la medesima finalità si dispone l'invio nel 2021:

- ✓ delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- ✓ delle comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- ✓ degli inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

*Il D.L. Rilancio – Proroga dei termini di accertamento***Proroga comunicazione Avvisi Bonari**

- degli atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98;
- degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della Legge 27dicembre 1997 n. 449;
- degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;

Superbonus 110% - Soggetti no tax area

Soggetti no tax area (incapienti) e forfettari

Con riferimento al soggetto cedente l'Agenzia puntualizza che il credito può essere ceduto:

- ❖ dai soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda, (c.d. no tax area)
- ❖ da tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione diversi dai c.d. no tax area a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta (il riferimento è alla platea dei contribuenti IRPEF).

In sostanza la cessione potrà essere eseguita sia dai possessori di redditi esclusi dall'IRPEF in quanto "incapienti" sia dagli altri soggetti beneficiari diversi purché "teoricamente beneficiari della detrazione".

Il D.L. Rilancio – Superbonus 110% - Limiti soggettivi alla cessione

Soggetti no tax area (incapienti) e forfettari

Soggetti incapienti:

- ❖ **articolo 11, comma 2, del TUIR**, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- ❖ **articolo 13, comma 1, lett. a), del TUIR**, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
- ❖ **articolo 13, comma 5, lett. a), del TUIR**, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da impresa minore e i possessori di alcuni "redditi diversi" (indicati nell'art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i, del Tuir, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.

Il D.L. Rilancio – Superbonus 110% - Limiti soggettivi alla cessione

Soggetti no tax area (incapienti) e forfettari

Focus:

I redditi di cui all'art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i, del Tuir comprendono ad esempio i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione.

Il D.L. Rilancio – Superbonus 110% - Limiti soggettivi alla cessione

Soggetti no tax area (incapienti) e forfettari

Circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle entrate

Ha ampliato la possibilità di usufruire della cessione del credito d’imposta, oltre che per i soggetti che rientrano nella cd. no tax area anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi **assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva**. È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.

Il D.L. Rilancio – Superbonus 110% - Limiti soggettivi alla cessione

Soggetti no tax area (incapienti) e forfettari

Circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle entrate

Alla luce di quanto sin qui esposto appare evidente che la cessione del credito d’imposta risulta precluso ai contribuenti che non posseggono alcuno dei redditi che concorrono a formare la Base imponibile ai fini Irpef espressamente elencati all’art. 6 del TUIR (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi).

Casi pratici

Bonus Locazioni Immobili non abitativi – Calcolo dei ricavi

Nel caso di attività di commercio al dettaglio e contemporanea presenza di attività di vendita online, il limite dei ricavi deve essere considerato per l'attività singola o devono essere considerate le due attività complessivamente?



Attività complessiva

Bonus Locazioni: cessione del credito e registrazione del contratto

Nel caso di cessione del tax credit da parte del conduttore al locatore, è richiesto che venga effettuata una comunicazione, a pena di inammissibilità, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Tra le informazioni da inserire sono richiesti gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito. Come fare per quei contratti, come il coworking, per i quali la registrazione è richiesta solo in caso d'uso?



Possibilità di registrare contratto con efficacia ex tunc

Esonero saldo IRAP: cosa indicare nei costi agevolati del quadro IS?

Si chiede se nel quadro IS degli Aiuti di Stato, in particolare nel rigo relativo ai costi agevolati, si debba indicare solo l'importo del saldo relativo all'IRAP 2019 o anche l'importo relativo al primo acconto IRAP 2020?



Le indicazioni dell'Agenzia fornite nella circolare parlano chiaramente solo di saldo relativo all'IRAP 2019

*Esonero saldo IRAP: Come conciliare l'indicazione nella dichiarazione
2019 con il nuovo limite di €800.000?*

In virtù della possibilità, introdotta dalla Commissione Europea, di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali nella misura massima di €800.000, ci si chiede se, indicando l'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019, nella dichiarazione IRAP relativa all'anno fiscale 2019, questo possa compromettere la possibilità avvalersi del nuovo limite



Nonostante le indicazioni fornite dall'Agenzia, si ritiene comunque che tale limite prescindano dall'indicazione nella dichiarazione relativa all'anno fiscale 2019 in quanto l'esposizione in dichiarazione segue logiche differenti

Rivalutazione beni d'impresa: sovrapposizione con rivalutazione

Legge di Bilancio 2020

È possibile rivalutare dei beni che siano già stati rivalutati in seguito alla possibilità offerta dalla Legge di Bilancio? Come gestire le due rivalutazioni?



Non ci dovrebbero essere particolari problemi dal punto di vista contabile, rimane la questione legata all'efficacia fiscale differita nel caso in cui si sia utilizzata la rivalutazione ai sensi della L.

160/2020

Rivalutazione beni d'impresa: super e iper-ammortamento

La rivalutazione fiscale determina un corrispondente aumento dei valori sui quali calcolare super e iper-ammortamento?



No, super e iper-ammortamento continuano ad essere calcolati sul costo di acquisizione dei
beni

Rivalutazione beni d'impresa: da quando partono effetti contabili

Qualora effettui la rivalutazione di alcuni beni relativi al bilancio 2020, i maggiori ammortamenti civilistici potranno partire direttamente dal bilancio 2020?



Il documento interpretativo OIC n. 5 rilasciato nell'aprile 2019 specifica che gli ammortamenti civilistici andranno calcolati sul vecchio valore nell'esercizio di rivalutazione, mentre partiranno dall'esercizio successivo a quello di rivalutazione sul nuovo valore

Si chiede di illustrare quale sia il trattamento fiscale in capo alla società qualora la riserva venga utilizzata per coprire la perdita di esercizio

Qualora la società non abbia optato per conferire riconoscimento fiscale alla riserva, essa non rappresenta una riserva in sospensione d'imposta, per cui secondo quanto indicato nell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000, «in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile».

Qualora invece la società abbia optato per il riconoscimento fiscale della riserva, ai sensi di quanto indicato nell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000, non sembrerebbe essere prevista alcuna tassazione in caso di utilizzo a copertura delle perdite ma solo in caso di distribuzione.